

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

C O P I A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: APPROVAZIONE MODIFICHE.	Nr. Progr.	11
	Data	27/03/2008
	Seduta Nr.	1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 27/03/2008 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Bravi Settimio	PRESIDENTE	Presente	
Grassi Ottaviano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Maroncelli Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lapilli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Garulli Terenzio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Litti Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Aloigi Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dini Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Boinega Giorgio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Spina Cinzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Passeri Iris	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Corsini Mariella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	16	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

MARONCELLI MASSIMO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: LITTI LUCA, BOINEGA GIORGIO, CORSINI MARIELLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE: APPROVAZIONE MODIFICHE.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42, comma 2, lett. c. del TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

VISTA la propria precedente deliberazione n. 40 del 10/08/2007 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro e i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania e Fermignano, per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale;

ATTESO che in data 21/09/2007 con nota prot. 4549 la suddetta convenzione, stipulata in pari data tra gli Enti aderenti, è stata trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura di Pesaro e Urbino;

RILEVATO che la suddetta Prefettura, ha assicurato la sua collaborazione in questa fase di avvio del Servizio associato di Polizia Municipale ed ha formulato, per le vie brevi, alcuni suggerimenti in ordine alla convenzione sottoscritta in modo da renderla più rispondente al parere del Ministro dell'Interno, di cui alla nota prot. 8901 del 09/02/2006;

ATTESO che a seguito di una prima fase di rodaggio, è stato proposto alle Amm.ni Comunali di rimodulare quelle parti della Convenzione che necessitano di rivisitazione, tenendo conto delle proposte della Prefettura e di altre che nel frattempo sono emerse anche da parte delle Organizzazioni Sindacali;

ATTESO che le modifiche ed integrazioni alla Convenzione riguardano sostanzialmente le attribuzioni ed i compiti specifici che permangono in capo al Sindaco ed in particolare i seguenti articoli:

- all'art. 2 vengono precisate le funzioni del Sindaco ai sensi del TUEL n. 267/2000 e le competenze in materia di ordinanze;
- all'art. 5 viene depennato un rinvio all'art. 20 della Convenzione;
- all'art. 9 viene precisato che il Comandante risponde direttamente al Sindaco;
- all'art. 13 viene previsto che gli Enti partecipanti "possono delegare" le funzioni di selezione del personale alla Comunità Montana;
- nei vari articoli della Convenzione viene uniformata la denominazione dell'Ufficio associato in "Corpo di Polizia Locale Alto e Medio Metauro";

DATO atto che nella Conferenza dei Sindaci tenutasi il 04/12/2007 sono state illustrate e condivise le suddette modifiche ed integrazioni della Convenzione;

VISTO l'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il nuovo testo dello schema di Convenzione (Allegato "A") che va a sostituire quello già approvato con la deliberazione Consiliare n. 40 del 10/08/2007 nel quale sono state riportate le modifiche e integrazioni suddette;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e smi;
2. di apportare alla Convenzione per il servizio associato della Polizia Municipale, stipulata in data 21/09/2007 le seguenti modifiche e integrazioni:
 - all'art. 2 vengono precisate le funzioni del Sindaco ai sensi del TUEL n. 267/2000 e le competenze in materia di ordinanze;
 - all'art. 5 viene depennato un rinvio all'art. 20 della Convenzione;
 - all'art. 9 viene precisato che il Comandante risponde direttamente al Sindaco;
 - all'art. 13 viene previsto che gli Enti partecipanti "possono delegare" le funzioni di selezione del personale alla Comunità Montana;
 - nei vari articoli della Convenzione viene uniformata la denominazione dell'Ufficio associato in "Corpo di Polizia Locale Alto e Medio Metauro"
3. di approvare il nuovo testo della Convenzione (coma da Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) che va a sostituire quello già approvato con la deliberazione Consiliare n. 40 del 10/08/2007 nel quale sono state riportate le modifiche e integrazioni suddette;
4. di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo alla stipula della nuova convenzione, in rappresentanza di questa amministrazione;
5. di trasmettere il presente atto alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro con sede a Urbania, in qualità di ente capo-convenzione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 da:

- Responsabile Settore Amministrativo per la regolarità tecnica;
- Responsabile Settore Contabile per la regolarità contabile;

CON voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente il contenuto della sopra riportata proposta.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

CON voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

Via Manzoni, 25 - 61049 URBANIA

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO E I COMUNI DI BORGO PACE, MERCATELLO SUL METAURO, SANT'ANGELO IN VADO, PEGLIO, URBANIA E FERMIGNANO, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
in Urbania presso la sede della Comunità Montana in Urbania via Manzoni 25

TRA

La Comunità Montana Alto e Medio Metauro rappresentata dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di Borgo Pace rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di Mercatello rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di S. Angelo rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di Fermignano rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di Urbania rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

Il Comune di Peglio rappresentato dal sig. _____
In qualità di _____

PRESO atto che le seguenti Amministrazioni Comunali hanno approvato l'adesione al servizio associato di Polizia Municipale e la relativa convenzione da stipulare con la Comunità Montana, con gli atti sotto indicati:

-Comune di Borgo Pace	delibera C.C. n° 37 del 28/07/2007 e n° _____ del _____
-Comune di Mercatello	delibera C.C. n° 31 del 10/08/2007 e n° _____ del _____
-Comune di S. Angelo	delibera C.C. n° 40 del 10/08/2007 e n° _____ del _____
-Comune di Fermignano	delibera C.C. n° 65 del 06/09/2007 e n° _____ del _____
-Comune di Urbania	delibera C.C. n° 66 del 10/09/2007 e n° _____ del _____
-Comune di Peglio	delibera C.C. n° 29 del 17/09/2007 e n° _____ del _____

VISTE la delibera del Consiglio Comunitario n° 22 del 18/09/2007 e n° _____ del _____, aventi ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale" e "Modifiche ed integrazioni alla Convenzione"

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto.

- 1) I Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania e Fermignano, unitamente alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro si impegnano a gestire in modo associato i servizi di polizia municipale con idonee forme di collaborazione all'interno del territorio di loro competenza. Nel rispetto dell'art. 1 comma 2 della legge 65 del 1986 gli enti suddetti intendono gestire il servizio mediante la costituzione di un ufficio associato denominato Corpo Polizia Locale associata "Alto e Medio Metauro" e d'ora in poi chiamata Corpo di Polizia Municipale, al quale affidare le funzioni pubbliche degli enti partecipanti alla presente convenzione attribuite dagli artt. 3 e 5 della legge 65/86.

Art. 2 – Esercizio di funzioni pubbliche in comune.

- 1) Ai fini della presente convenzione si intende per esercizio di funzioni pubbliche in comune l'esercizio, attraverso un unico ufficio ed un solo responsabile, delle funzioni spettanti agli enti partecipanti nelle materie in oggetto.
- 2) Per funzioni si intende ogni attività giuridica finalizzata ad uno scopo posto all'ente locale dalla legge o da altro atto normativo esterno per la cura dell'interesse della collettività.
- 3) L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di Polizia locale già posti in esecuzione negli Enti Locali convenzionati. In via esemplificativa le funzioni del Corpo Associato di Polizia Locale si possono così riassumere:
 - Polizia commerciale;
 - Polizia edilizia;
 - Polizia ambientale;
 - Polizia stradale;
 - Polizia urbana;
 - Polizia rurale e veterinaria;
 - Pubblica sicurezza;
 - Polizia igienico sanitaria;
 - Educazione stradale;
 - Servizio di controllo del territorio;
 - Servizio di informazione e comunicazione;
 - Accertamenti anagrafici;
 - Gestione verbali e contenzioso;
 - Riscossione proventi e formazione del ruolo;
 - Formazione ed aggiornamento.
 - Opere di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri.
- 4) Sono escluse dalla presente convenzione il servizio di notifica atti, la gestione dell'albo pretorio comunale, il rilascio di licenze caccia e pesca, il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, le comunicazioni di cessione di fabbricato, le dichiarazioni di ospitalità, la pubblicità temporanea, la pubblicità fonica, il contenzioso derivate da richieste di risarcimento danni sulla tutela e manutenzione delle strade e **la emanazione delle ordinanze** in merito alla disciplina della circolazione stradale all'interno del centro abitato. I compiti di cui al presente comma potranno continuare ad essere svolti dagli Agenti di P.M. solo nel caso in cui gli stessi erano incaricati dello svolgimento antecedentemente all'entrata in vigore dell'accordo. I Comuni si impegnano comunque ad adottare soluzioni organizzative che permettano di svincolare il personale dai suddetti compiti.
- 5) Restano esclusi dalla presente convenzione e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni le funzioni di Ufficiale di Governo, **Permangono in ogni caso in capo al Sindaco le attribuzioni ed i compiti specifici sanciti dall'art. 50 comma 4° e dell'art. 54 del D.Leg.vo 267/2000.** All'uopo gli stessi Sindaci, sentito il Comandante, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di Polizia locale secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza.

Art. 3 – Finalità.

- 1) La presente convenzione ha lo scopo di garantire, attraverso la creazione di un ufficio unico tra gli enti aderenti, elevati standard di efficienza ed economicità del servizio e, quindi, l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.
- 2) La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a) la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze di P.M. per la prevenzione e il controllo per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione.
- 3) Scopo della convenzione è quello di perseguire una collaborazione coordinata intercomunale diretta all'assolvimento dei seguenti servizi:
 - Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - Controllo del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell'ordinata convivenza civile, in collaborazione con la Polizia dello Stato nell'ambito generale delle funzioni di pubblica sicurezza e con le altre forze di polizia presenti sul territorio;
 - Pronta reperibilità nei casi di emergenza compresi gli interventi di cui alla Legge 13.05.1978, n. 180 a richiesta del Sindaco;
 - Servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo, cerimonie pubbliche, ecc.. ove sia richiesta la vigilanza, anche in collaborazione con le altre forze di Polizia;
 - Espletamento di servizi sostitutivi di Polizia Municipale attribuiti in via continuativa agli operatori in servizio presso i singoli Comuni, nei casi di assenza dei medesimi;
 - Polizia giudiziaria nei casi previsti dal codice penale e per gli atti d'iniziativa degli agenti e su ordine con l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- 4) Le parti si impegnano a verificare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, i risultati conseguiti e a valutare la possibilità di estendere la convenzione anche ad altri servizi di polizia.

Art. 4 – Ente capo convenzione.

- 1) L'Ente capo convenzione è la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro. La Comunità Montana ha il compito di coordinare la gestione delle funzioni degli enti partecipanti. La Comunità Montana si impegna, altresì, a favorire e sostenere la gestione associata di servizi mediante l'acquisizione dei trasferimenti statali e regionali e con fondi propri.
- 2) La Comunità Montana individuerà il Comandante del Corpo tra i dipendenti a tempo indeterminato dei comuni associati, scegliendolo, attraverso forme di selezione comparativa di curricula, tra i Responsabili di Settore (figure apicali) ove è inquadrato il servizio di Polizia Municipale e/o Responsabili di Servizio di Polizia Municipale, purché inquadrati nella Cat. "D" del vigente sistema di classificazione del personale delle Regioni ed Autonomie Locali (CCNL 31/03/1999).
- 3) Con le stesse modalità, verrà individuato un Vice comandante, con il compito di coadiuvare e collaborare con il Comandante e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 5 – Ambito territoriale.

- 1) L'ambito territoriale del Corpo di Polizia Locale è individuato nei territori dei Comuni convenzionati, così come precisato dall'art. 1.
- 2) Il personale di polizia municipale opera in tale ambito svolgendo esclusivamente i compiti attribuiti alla polizia municipale da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell'autorità.
- 3) Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende dal comandante del Corpo.
- 4) I Sindaci, nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, impartiscono direttive al comandante del Corpo.

Art. 6 – Comandante.

- 1) Il Corpo di Polizia Locale è diretto dal Comandante della Polizia associata "Alto e Medio Metauro".
- 2) Lo stesso esercita le funzioni ad esso attribuite dal regolamento di cui all'art. 7 della presente convenzione.
- 3) Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato, con incarico temporaneo rinnovabile, dal Presidente dell'Ente capofila.
- 4) Il Comandante del Corpo di Polizia Locale coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/86.
- 5) Ha altresì il compito di:
 - recepire le direttive generali della Conferenza dei Sindaci ed elaborare piani operativi;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
 - relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, o su richiesta della conferenza dei Sindaci, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

Art. 7 – Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell'Alto e Medio Metauro.

- 1) L'ente capofila approva, nel rispetto dei principi della presente convenzione e su conforme parere della Conferenza dei Sindaci, il regolamento del Corpo di Polizia Locale per la gestione in forma associata del servizio.

Art. 8 – Modalità di esercizio della gestione associata

- 1) Gli Enti convenzionati si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il corretto esercizio della funzione associata.
- 2) Gli Enti convenzionati collaborano alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, alla elaborazione delle proposte per la migliore funzionalità della gestione associata.
- 3) La funzione di indirizzo e controllo, concernente l'esercizio dei compiti e delle attività all'oggetto della presente convenzione, è svolta da un organismo costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti, dal Presidente della Comunità Montana che la presiede o loro delegati. Il collegio si riunisce almeno due volte all'anno per dettare le linee generali della gestione, stabilire gli obiettivi del Servizio, effettuare un monitoraggio ed una analisi dei risultati raggiunti.
- 4) I Comuni convenzionati, mettono a disposizione, come da elenco allegato Sub "A" dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio. Tali beni sono messi nella disponibilità del Corpo di Polizia Locale, attraverso la stipula di un contratto di comodato.
- 5) In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti alla convenzione i beni di cui al precedente comma, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario, nello stato di fatto in cui si trovano.
- 6) I beni strumentali acquisiti dall'ente capofila per l'espletamento del servizio, durante la vigenza della presente convenzione, resteranno di proprietà del medesimo ente anche in caso di scioglimento.

Art. 9 – Sistema direzionale

- 1) Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
 - a) il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune **ed il Comandante a tal fine risponde direttamente al Sindaco;**
 - b) la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, cui partecipa il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, che ne assume la presidenza, ha il compito di verificare annualmente l'andamento della gestione associata e l'attuazione dei

programmi annuali. Elabora inoltre gli indirizzi che dovranno essere eseguiti dal Corpo di Polizia Locale;

- c) la Conferenza dei Sindaci, in sede di verifica annuale, sulla base dei risultati raggiunti, potrà provvedere alla conferma e/o revoca e nomina del Responsabile coordinatore;
- d) l'Ufficio di Coordinamento è composto da tutti i Funzionari apicali competenti per i servizi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti e svolge le sue funzioni sotto la direzione del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Art. 10 – Sede del Comando del Corpo di Polizia Locale

- 1) Il Comando del Corpo di Polizia Locale ha sede presso la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro di Urbania nei locali messi a disposizione dalla medesima.
- 2) Gli Enti mettono a disposizione presso ogni Comune un locale da utilizzarsi per lo svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.
- 3) L'articolazione del servizio verrà decisa concordemente tra i Sindaci, su proposta del Comandante in conformità degli indirizzi di cui all'art. 9 lett. b).
- 4) Gli Enti si impegnano a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che agevoli il lavoro dei dipendenti comunali.

Art. 11 – Durata della Convenzione.

- 1) La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula ed è rinnovabile previa adozione di apposita deliberazione da parte degli Enti convenzionati.

Art. 12 – Ammissione di nuovi Comuni.

- 1) L'istanza di ammissione al servizio convenzionato di nuovi Comuni deve essere presentata all'Ente capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni convenzionati.
- 2) L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime da parte di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 13 – Distacco del Personale.

- 1) Il Corpo di Polizia Locale opera con personale distaccato dagli Enti partecipanti presso l'Ufficio stesso. Il personale distaccato viene individuato, a titolo provvisorio e fatte salve assunzioni future, nel personale di ruolo di ogni Ente partecipante, come indicato nell'elenco allegato Sub "B"
- 2) Con il distacco il personale non modifica lo stato giuridico del dipendente dell'Amministrazione di provenienza, sulla quale perciò continua ad incombere l'obbligo retributivo e contributivo.
- 3) Il personale interessato al distacco in oggetto viene assegnato, ai soli fini gestionali e limitatamente alla durata della presente convenzione, al Corpo di Polizia Locale.
- 4) A decorrere dalla stipula della presente convenzione, la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro in qualità di Ente Capo convenzione provvederà a compiere le procedure necessarie per l'individuazione del Comandante, del Vice Comandante e degli eventuali altri dipendenti necessari.
- 5) Con la presente convenzione gli Enti partecipanti **possono delegare** la funzione di selezione del personale necessario, alla Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, in conformità all'art. 30 del TUEL 267/00 e art. 35 D.Lgs. n. 165/2001.
- 6) Le Amministrazioni comunali si impegnano ad adeguare i loro strumenti finanziari pluriennali per far fronte alle assunzioni necessarie.

Art. 14 Contrattazione collettiva decentrata integrativa

- 1) In sede di prima applicazione della presente convenzione e fino al 31.12.2007, al personale viene confermato il trattamento economico e giuridico dell'Ente di appartenenza.

- 2) Dal 01.01.2008 i singoli comuni associati, entro la data del 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comunicano all'ente capofila le somme relative al salario accessorio utilizzate nell'anno precedente per il pagamento degli istituti contrattuali degli Agenti di P.M., di cui all'art. 17 del CCNL 01.04.99, con esclusione delle somme relative all'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali all'interno della categoria;
- 3) Analogamente verranno comunicati, sempre entro il 28 Febbraio di ogni anno, dai comuni all'ente capofila gli importi liquidati, nell'anno precedente, agli Agenti di P.M. per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.99;
- 4) Dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 01.04.99 come modificato dall'art. 5 del CCNL 22/01/2004, si darà luogo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello territoriale, con il coordinamento dell'ente capofila, secondo le modalità che saranno definite in apposito protocollo d'intesa tra gli enti aderenti e le OO.SS.;
- 5) Gli enti che aderiscono al protocollo definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica;
- 6) Inoltre, a decorrere dall'anno 2008, si provvederà a costituire, un fondo di risorse decentrate specifiche per i compensi tipici del salario accessorio per il personale destinato al Corpo di Polizia Locale. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, in base ai criteri che saranno determinati in sede di Contrattazione Collettiva Territoriale, provvederà alla adozione dei conseguenti atti gestionali di liquidazione che saranno dal medesimo trasmessi ai singoli Comuni associati per i relativi pagamenti. Le progressioni orizzontali degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale saranno disciplinate dal Comune di appartenenza, sulla base di elementi valutativi forniti dal Comandante coordinatore secondo le modalità previste dal C.C.N.L. 22/01/2004, artt.13 e 19.

Art. 15 – Rapporto gerarchico.

- 1) Il personale è gerarchicamente subordinato al Comandante del Corpo di Polizia Locale il quale risponde alle direttive fissate dalla conferenza dei sindaci di cui all'art. 9.
- 2) Qualsiasi richiesta e/o problematica del personale, ad esclusione di quelle inerenti il rapporto contributivo e retributivo, viene decisa dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e verrà comunicata al Comune di appartenenza.
- 3) L'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario nei limiti fissati dal Contratto Integrativo Aziendale, la sostituzione in caso di maternità o malattia, ogni indennità o altro emolumento spettante viene giuridicamente attribuito dal Comandante, se non fissato in via automatica dalla legge, e comunicato, per il solo pagamento, agli uffici del personale degli Enti interessati.

Art. 16 – Attività di coordinamento.

- 1) Gli Enti partecipanti, salvaguardano la diversità storica e politica delle rispettive comunità locali, promuoveranno ogni iniziativa comune al fine di garantire il coordinato esercizio della funzione di organizzazione, di indirizzo e di controllo.
- 2) Gli enti partecipanti, entro sei mesi dalla presente convenzione, provvederanno ad adottare tutte le modifiche necessarie a garantire l'uniformità nei regolamenti degli uffici e servizi ed in ogni altro regolamento o atto in materia.

Art. 17 – Recesso.

- 1) Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione dandone comunicazione all'Ente capofila.
- 2) La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, decorsi sei mesi dalla sua presentazione.
- 3) L'Ente nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione dell'anno in corso e in modo permanente per le eventuali obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari.

- 4) Il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature appositamente acquistate per la gestione associata dei servizi.

Art. 18 – Modifica della Convenzione.

- 1) La presente convenzione è aperta ad integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
- 2) Nelle ipotesi in cui non vi sia necessità di modifica dei contenuti, ma solo degli indirizzi da attuare, l'adeguamento delle funzioni avverrà nelle forme previste dall'art. 20.

Art. 19 – Scioglimento.

- 1) Potrà attuarsi lo scioglimento della convenzione su decisione conforme della maggioranza assoluta dei Comuni convenzionati.
- 2) Tale atto dovrà disciplinare la ripartizione dei mezzi e delle dotazioni del Corpo di Polizia Locale acquistati successivamente all'approvazione della presente convenzione.

Art. 20 – Forme di consultazione.

- 1) Gli Enti partecipanti demandano alla Conferenza dei Sindaci o loro delegati, presieduta dal Presidente dell'Ente capofila o suo delegato insieme al Comandante del Corpo di Polizia Locale, la funzione di programmare gli interventi sul territorio e intervenire in casi di disagi o disservizi che si fossero venuti a creare per l'utenza.
- 2) La convocazione va diramata dal Presidente dell'Ente capofila tre giorni prima, sentito il Comandante.
- 3) In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Ente capofila o suo delegato.

Art. 21 – Rapporti finanziari.

- 1) Tutti i proventi delle sanzioni per violazioni accertate dagli agenti di P.M. saranno versati sul conto corrente postale intestato all'Ente capofila, il quale provvederà periodicamente a ripartirli a quello sul cui territorio è stata contestata la violazione, al netto delle spese relative alla gestione associata.
- 2) I costi della gestione del Corpo di Polizia Locale. (Comandante, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico operative e relative manutenzioni, aggiornamento professionale del personale e per tutto quanto necessario alla gestione del Corpo di Polizia Locale) vengono sostenuti dall'ente capofila utilizzando, per una parte, i fondi trasferiti annualmente pro quota – entro il 31 gennaio - dai comuni aderenti, secondo il riparto indicato nell'allegata tabella "C".

Art. 22 - Organizzazione del servizio

- 1) Il Comandante del Corpo di Polizia Locale provvede ad organizzare il servizio sul territorio ed a utilizzare il personale comandato ripartendolo in base alle risorse umane assegnate da ogni Comune.
- 2) Il monte ore delle risorse umane che viene impiegato nei servizi associati rientra, in quantità uguale, sul territorio comunale di appartenenza in modo che il debito/credito di unità di personale sia sempre pari a zero ad ogni fine anno.
- 3) Sono fatti salvi eventuali accordi intercorsi tra due o più comuni in merito al diverso utilizzo del monte/ore delle risorse umane riservato a ciascuna amministrazione.

Art. 23 – Informazione alla cittadinanza.

- 1) Gli Enti partecipanti si impegnano a garantire il massimo risalto alla iniziativa in oggetto attraverso giornali, manifesti ed altri strumenti di informazione ritenuti idonei.

- 2) Gli Enti partecipanti si impegnano altresì a favorire la comunicazione con il Comandante del Corpo di Polizia Locale o con ogni dipendente operante nel territorio interessato.

Art. 24 – Controversie.

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - un altro dalla Giunta della Comunità Montana;
 - il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta della Comunità Montana, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Urbino.
- 3) Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 25 – Rinvio.

- 1) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale, e alla normativa vigente.

Art. 26 – Norme transitorie.

- 1) Sino all'emanazione del regolamento del Corpo di Polizia Locale, e comunque non oltre un anno dal trasferimento del servizio in oggetto si applica, in quanto compatibile, il regolamento in materia del Comune di appartenenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Borgo Pace

F.to _____

Per il Comune di Mercatello sul Metauro

F.to _____

Per il Comune di Sant'Angelo in Vado

F.to _____

Per il Comune di Urbania

F.to _____

Per il Comune di Peglio

F.to _____

Per il Comune di Fermignano

F.to _____

Per la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro

F.to _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 27/03/2008

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/03/2008 al 15/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 31/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 31/03/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 10/04/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 31/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **11**

Data Delibera **27/03/2008**

Ufficio: Servizio Affari Generali

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 07/01/2008 IL Responsabile del Settore F.to Sacchi Augusto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 07/01/2008 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variatz. _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, _____

F.to Lani Claudio